

LA LEGGE NON È UGUALE PER TUTTI

spigolature di casi di ordinaria
discriminazione dei migranti

Buranello

Molto spesso i lavoratori immigrati hanno un rapporto diverso dagli indigeni con la condizione precaria; ci sono più abituati, e quindi hanno esperienza da trasmettere. D'altro lato, la costruzione della precarietà dei migranti è il laboratorio dei poteri costituiti, che con l'esperienza poi ampliano agli indigeni gli "istituti della precarietà".

Precarietà è il fine precipuo di tutta la legislazione e la *governance* che regola la condizione del cosiddetto "straniero". Tutti i diritti sono a termine o sottoposti a condizione, per i migranti, comunque rimessi alla discrezione dell'autorità di polizia. Il permesso di soggiorno, il contratto di lavoro, il rapporto di filiazione, il matrimonio, ecc. Il corpo dei migranti è sempre oggetto di una possibile deportazione, di una espulsione. La precarietà dei migranti fa parte della costituzione materiale degli Stati.

I sanguinosi effetti di ciò hanno condotto storicamente a qualche legge o accordo internazionale che desse un contentino di concretezza ai "diritti umani", per definizione diritti apolidi e senza tutori — come diceva Hannah Arendt.

La Convenzione Oil (Organizzazione internazionale del lavoro) n. 143 del 1973 fu uno di questi topini partoriti dall'elefante di infiniti convegni e chiacchiere sulla tutela dei lavoratori migranti. Vi si stabilisce una specie di cittadinanza universale di chi lavora sotto padrone (arto.10). La convenzione del 1973 dell'Oil, maturata nel primo dopoguerra, fu fortemente voluta anche dall'Italia perché paese di emi-

granti; stabilisce il principio di uguaglianza di diritti tra cittadini dello Stato e lavoratori residenti non cittadini, col limite del permesso di soggiorno per accedere ai diritti. Tale regola giuridica si scontra ovviamente ogni giorno con la realtà dei poteri statuali, che negano finché riescono ogni diritto anche ai “regolarmente soggiornanti”.

In Italia, chissà perché, la convenzione Oil è stata non solo ratificata nel 1981, ma anche trascritta in parte nel Testo unico sull’immigrazione, Decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 2; tale norma recita:

Diritti e doveri dello straniero.

[...] Comma 2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano [...]

Comma 3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell’OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. [...]

Qualcuno ha provato a concretizzare un pochino questa “uguaglianza di diritti” nei tribunali.

Un primo filone fu quello degli infermieri “stranieri” che, fatta la scuola infermieri spesso in Italia o parificata dall’estero, venivano relegati dalle Asl o dai suoi concessionari a eterni contratti a tempo determinato perché, come non cittadini, non potevano partecipare ai concorsi pubblici; il primo caso fu a Genova nel 2001, e si vinse davanti al Tar Liguria (sentenza n. 129/2001). Poi vi fu una raffica di ricorsi con l’istituto della “azione civile contro la discriminazione” (più rapida del ricorso al Tar), art. 44 del T.u. immigrazione, DLgs 286/1998, a Genova e in varie città d’Italia. Quasi tutti i tribunali riconobbero il diritto dello straniero regolarmente soggiornante a partecipare ai concorsi pubblici (le sentenze si possono trovare su

Internet, basta cercare ad esempio le seguenti parole chiave: Tribunale di Genova, ordinanza 19 aprile 2004 e ordinanza 5 ottobre 2004 del giudice Martinelli; 19 luglio 2004 giudice Mazza Galanti; 3 giugno 2008 giudice Parentini; Tribunale di Milano ordinanza 27/5/2008 giudice Bianchini; e tante altre).

Poi anche altri vollero fare i concorsi: tecnici di laboratorio, medici, statistici, ecc.; e li fecero (vedi Tribunale di Firenze ordinanza 14 gennaio 2006 giudice Delle Vergini, Tribunale di Perugia ordinanza 29.9.2006, Tribunale di Firenze 29.9.2006 giudice Papait, ecc.).

Si tratta quasi sempre di stranieri giovani che percorrono il calvario dei contratti a termine, a partita Iva, come ormai accade normalmente anche agli italiani. Ma a volte gli italiani diventano fissi o migliorano la loro condizione, mentre "i negretti restano in cucina", precari e malpagati, magari facendo mansioni più complicate e difficili.

È il caso di Samira: figlia di genitori "stranieri", nata a Roma, lavora con un gruppone di giovani suoi coetanei per uno sportello multilingue per utenti del Comune; milita nell'intrigante gruppo 2g, "seconda generazione", giovanotti che hanno il permesso di soggiorno in cui la data di rilascio del permesso è la loro data di nascita (roba da Gestapo). Laureata in Italia, Samira conosce tra l'altro una lingua ignota ai più e permette al Comune di avere comunicazioni altrimenti impossibili. Un giorno qualche solerte funzionario focalizza la sua condizione di straniera, e subito il Comune di Veltroni la licenzia. Fa causa contro la discriminazione, e il Tribunale della città dei Ministri, contro la quasi costante giurisprudenza in Italia, le dà torto. Ci rimane male. Mentre riflette sull'opportunità di fare appello, muore per un malore.

Precarietà è anche il messaggio normalmente dato dalla Pubblica Amministrazione a chi chiede diritti per vivere in Italia: vattene! Di recente il "principio di uguaglianza" di cui all'art. 2 del T.u. 286/1198 e stabilito anche dal regolamento Cee n. 1408/71 Art. 3 sulla parità di trattamento, è servito a ottenere assegni e servizi sociali che gli enti pubblici a volte negano ai migranti.

L'Inps negava la pensione di invalidità ai migranti senza il “permesso di soggiorno di lungo periodo”, ma il tribunale ha stabilito diversamente (Tribunale del Lavoro di Genova, Ordinanza collegiale 3 giugno 2009 11/2009 R.G., e ordinanza 5 marzo 2010 giudice Basilico).

In campo sanitario, spesso le Asl pretendono il pagamento a prezzi di mercato dagli emigranti indigenti e senza permesso di soggiorno per le cure prestate; un'emigrante tartassata di fatture si è rivolta al tribunale per farli smettere, e ci è riuscita (Tribunale del Lavoro di Genova, sentenza 1 ottobre 2008 giudice Scotto).

Genova, ottobre 2010